



Ministero dell'Interno

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il sottoscritto TROCCHIA PASQUALE nato a SAVIANO il 20/04/1962, in qualità di DIRIGENTE DI II FASCIA del Ministero dell'Interno in servizio presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

Considerato che:

- la lettera f) dell'art. 14 – comma I, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevede la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 (e cioè: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 (e cioè: un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi) e 4 (e cioè: entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
- Il comma 1-bis del citato art. 14 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”.
- la Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1^a s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali (generali) previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 * (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)". (* Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente; incarichi di funzione dirigenziale di livello generale).

DICHIARA

di non essere tenuto all'obbligo della pubblicazione della propria dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 4 marzo 2013, n. 33, in quanto riveste la carica di dirigente di II fascia e non di dirigente generale come previsto dal comma I bis, come riformulato dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20.

Avellino, 15/1/2022

Il dirigente
(Trocchia)